

**ENTE PARCO
"PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO"**

GIUNTA ESECUTIVA

Deliberazione n. 39

Trattato nella riunione tenuta il 13 giugno 2018

Oggetto: Autorizzazione deroga urbanistica al piano del Parco da parte della ditta Ristorante Malga Ces di Scalet Mario & C. Sas per la realizzazione a servizio del locale di un Deposito – locale tecnico Magazzino completamente interrato in p.ed 419 in p.f. 1969/2 in C.C. Siror.

SONO PRESENTI:

PRESIDENTE	Grisotto Silvio
VICEPRESIDENTE	Bosin Chiara
TITOLARI	Corona Clelia Daprà Renzo Gubert Daniele Renon Sebastiano Smaniotto Mirko
SUPPLEMENTI	Scalet Manuela

Svolge le funzioni di Segretario della Giunta Esecutiva il Direttore, dott. Vittorio Duoli

Il Presidente relaziona.

In data 26 Aprile 2018 è giunta all'Ente una istanza di richiesta rivolta alla GE dell'Ente Parco, protocollata il medesimo giorno al n. prot. 0000826 – VIII-4.

Il richiedente, sig. Marco Scalet, titolare del Ristorante "Malga Ces" di Scalet Mario & C. sas, richiede la deroga urbanistica per la realizzazione di un nuovo volume completamente interrato a servizio dell'edificio Ristorante; atto a contenere i rifiuti prodotti nel Ristorante stesso.

Già nella scorsa seduta la Giunta aveva esaminato gli elaborati progettuali e l'istruttoria tecnica preliminare redatta dalla Direzione e dal Settore Tecnico dell'Ente che, in considerazione del fatto che l'opera prevista rientrava tra quelle per le quali è possibile il rilascio di autorizzazione in deroga, della tipologia intrinseca dell'opera, completamente interrata, e della sua adiacenza all'edificio adibito a ristorante, si esprimeva favorevolmente rispetto alla possibilità di autorizzare l'esecuzione dell'intervento avvalendosi della deroga urbanistica prevista dalla L.P. 15/2015 e dalle Norme di Attuazione del Piano del Parco.

Nelle scorse settimane il Parco e il Comune hanno provveduto, come prevede la normativa, alla pubblicazione ai rispettivi albi per 20 giorni consecutivi dell'avviso che il procedimento era in corso, al fine di raccogliere eventuali osservazioni da parte di chiunque ne avesse avuto interesse. Al termine di tale periodo non sono giunte osservazioni, per cui la Giunta può procedere.

Al proposito la struttura tecnica dell'Ente ha predisposto una relazione istruttoria definitiva, che conferma la possibilità di autorizzare la realizzazione in deroga dell'intervento in questione.

Considerato che l'intervento previsto contrasta con la destinazione di zona dell'area interessata, è comunque necessario il nulla osta della Giunta Provinciale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 98 della Legge Urbanistica Provinciale.

Propongo quindi alla Giunta di autorizzare per quanto di competenza di questo Ente il Comune di Primiero San Martino di Castrozza a rilasciare il titolo edilizio per l'intervento in oggetto, previa acquisizione del Nulla Osta della Giunta Provinciale di cui sopra.

Ciò premesso

LA GIUNTA ESECUTIVA


- sentita e condivisa la relazione del Presidente, riportata in premesse;
- vista la richiesta di data 26 aprile 2018, con protocollo 0000826, pervenuta dal sig. Marco Scalet, titolare del Ristorante Malga Ces di Scalet Mario & C. sas, di parere per il rilascio di autorizzazione in deroga alle norme urbanistiche del vigente Piano del Parco, relativamente alla realizzazione di un deposito interrato a servizio della struttura malga Ces, p.f. 1969/2, in c.c. di Siror, ricadente in comune di Primiero San Martino di Castrozza, come redatto dall'arch. Maurizio Toffol, per conto del proponente;

- vista la relazione tecnica istruttoria predisposta in merito dalla Direzione del Parco del Parco, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- visto l'articolo 64 delle norme di attuazione del vigente Piano del Parco;
- visto, in materia di esercizio dei poteri di deroga, la legge urbanistica provinciale, 4 agosto 2015, n. 15 e in particolare gli articoli 41 e 98 della medesima;
- visto il Capo VIII e l'Allegato C del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, di cui al DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg;
- precisato che ai sensi dell'articolo 41 della citata legge urbanistica provinciale, la Giunta Esecutiva dell'Ente Parco si esprime sulla richiesta di autorizzazione al rilascio della concessione edilizia in deroga, ai sensi dell'articolo 98, comma 2, entro il termine di sessanta giorni;
- visto inoltre il comma 3 dell'articolo 98 della citata legge urbanistica provinciale, il quale prevede che *“Nel caso di opere in contrasto con la destinazione di zona il rilascio del permesso di costruire in deroga ai sensi del comma 2 è subordinato, oltre a quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 97, comma 3, al nulla osta della Giunta provinciale. Per gli impianti a rete e le relative strutture di servizio in contrasto con la destinazione di zona che interessano il territorio di un solo comune rimane ferma l'applicazione delle procedure previste dal comma 2”*;
- ritenuto, per tutte le ragioni fin qui esposte in premesse, di adottare la autorizzazione in deroga alla disciplina conformativa del vigente Piano del Parco, relativamente alla realizzazione dell'intervento di cui in oggetto;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11;
- visto il DPP 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg., recante il *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del piano del parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”*;
- visto il *“Regolamento per la individuazione delle funzioni di indirizzo e di gestione tecnica e amministrativa spettanti agli organi dell'Ente Parco”*, adottato dal Comitato di gestione con deliberazione n. 15, di data 9 novembre 1998;
- visti gli atti qui in premesse richiamati e citati;
- visto anche l'articolo 9 del DPP 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg., il quale prevede che su ogni proposta di deliberazione della giunta esecutiva devono essere acquisiti preventivamente il parere del direttore in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa ed il visto di regolarità contabile previsto dalla normativa provinciale in materia di contabilità, rilasciato dal responsabile del settore amministrativo, relativamente agli atti dai quali possono derivare accertamenti di entrata o impegni di spesa a carico del bilancio dell'ente parco;

- visto il Regolamento disciplinante le funzioni di indirizzo e di gestione amministrativa e tecnica spettanti agli organi dell'Ente Parco in attuazione dei principi della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, e in particolare l'articolo 8 del medesimo, per il disposto del quale la assunzione del presente provvedimento rientra nella sfera di competenze riservate al Comitato di gestione;
- con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

DELIBERA


1. di autorizzare, per quanto in premesse espresso e motivato, il rilascio del titolo edilizio, permesso di costruire, da parte della Amministrazione comunale competente, in deroga alle norme di attuazione del vigente Piano del Parco, ai sensi dell'articolo 64 delle medesime norme di attuazione nonché degli articoli 41 e 98 della legge urbanistica provinciale 4 agosto 2015, n. 15, e del Capo VIII del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, di cui al DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, per la realizzazione di un deposito interrato a servizio della struttura malga Ces, p.f. 1969/2, in c.c. di Siror, ricadente in comune di Primiero San Martino di Castrozza, come redatto dall'arch. Maurizio Toffol, per conto del proponente;
2. di allegare, per quanto espresso al punto 1 del dispositivo, la relazione tecnica istruttoria redatta dalla Direzione dell'Ente Parco, di data 19 luglio 2017, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 98 della legge urbanistica provinciale, il rilascio del permesso di costruire in deroga di cui al punto 1 del dispositivo è subordinato al nulla osta della Giunta provinciale;
4. di trasmettere pertanto copia del presente provvedimento al Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Trento nonché al Comune di Primiero San Martino di Castrozza e, per opportuna conoscenza, al Sig. Marco Scalet, quale proponente l'intervento in oggetto.



IL SEGRETARIO
dott. Vittorio Ducoli



IL PRESIDENTE
dott. Silvio Grisotto



GT/ZF/VD/vd

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Esercizio finanziario 2018

visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56, L.p. 14.09.1979, n. 7.
visto e prenotato l'accertamento di entrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, L.p.
14.09.1979, n. 7.

CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO/ACCERTAMENTO
----------	----------	-------------------------

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario della Giunta Esecutiva dell'Ente Parco "Paneveggio - Pale di San Martino"

certifica

che la presente deliberazione è pubblicata nei modi di legge all'Albo telematico sul sito web dell'Ente Parco Paneveggio - Pale di San Martino.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ESECUTIVA



- dott. Vittorio Ducoli -



N° 39 d.d. 13. giu. 2018
della quale forma parte integrante
e sostanziale.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

**ISTRUTTORIA PER DEROGA URBANISTICA SU PROGETTO di Realizzazione magazzino interrato a
servizio della Malga Ces p.fond. 1969/2 in C.C. Siror.**

L'istanza di richiesta rivolta alla GE dell'Ente Parco, riporta la data 20/04/2018 ed è stata protocollata al Parco il 26/04/2018, prot. 0000826 – VIII-4. Il richiedente, sig. Marco Scalet, in qualità di titolare della *Ristorante Malga Ces di Scalet Mario & C. sas*, richiede la deroga urbanistica per il nuovo volume completamente interrato a servizio dell'edificio Ristorante Malga Ces, di circa 180 mc atto a contenere i rifiuti prodotti nel Ristorante Malga Ces. E' seguita in data 14 maggio 2018 prot 6403-4/2018, la richiesta da parte del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, di rilascio da parte della GE del Parco della deroga come previsto dalla LP 15/15.

Sul progetto in esame è stato rilasciato dalla Direzione dell'Ente Parco, il parere di non conformità al Piano di Parco, con nota dd 21/03/2018 prot.: 0000551 integrato da una parere positivo sotto l'aspetto paesaggistico. Alla istanza di richiesta è allegata la Delibera della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità di Primiero, con la quale viene rilasciata l'autorizzazione paesaggistica sul progetto. E' inoltre allegata la comunicazione dd. 160/04/2018, prot. 4823-A/2018 del Comune di Primiero con la quale viene comunicato che il procedimento viene sospeso e vengono richieste delle integrazioni; viene inoltre comunicata la necessità di acquisire la deroga urbanistica da parte della Giunta Esecutiva del Parco.

Risulta opportuno riportare l'inquadramento di quanto progettato all'interno del Piano del Parco in vigore:

- a) ricade in Riserva Controllata C, come indicato dalla tav. 5 e successive del Piano del Parco (art. 14, comma 4, delle Norme di Attuazione del Piano del Parco); ricade inoltre in area sciabile e nei pressi di un impianto di risalita.
- b) rientra nell'Unità Ambientale n. 54 *Valcigolera*, come individuata dalla tav. 5 e successive del Piano del Parco e dalla apposita scheda dell'Unità Ambientale n. 54 (art. 15 delle Norme di Attuazione del Piano).
- c) la tav. 6 individua la destinazione d'uso del suolo in area a pascolo. La tav. 6B, a scala di maggior dettaglio, individua l'accesso carrabile esistente all'edificio, quale strada comunale a libero accesso. Sempre la tav. 6 individua l'edificio Ristorante Albergo Malga Ces con la scheda SEM n. 318, prevedendone la destinazione a *RICETTIVO DEPOSITO* e categoria d'intervento *ristrutturazione edilizia e demolizione e ricostruzione*. Le prescrizioni di tale scheda sono le seguenti: *mantenimento della destinazione d'uso attuale. Possibilità di ampliamento tramite recupero dei volumi accessori esistenti. Possibilità di demolizione e ricostruzione degli annessi in accorpamento al volume principale.*

Rispetto alle previsioni del PUP l'edificio rientra nel perimetro della ZSC IT3120168 Lagorai Orientale e della ZPS IT3120160 Lagorai, mentre la zona d'intervento si trova in area di tutela ambientale.

Rispetto alle previsioni del PGUAP la zona si trova in area a rischio **assente (RO)**, mentre rispetto alle previsioni della CARTA DI SINTESI GEOLOGICA la zona interessa aree **con penalità leggere**.

Sulla scorta di quanto sopra esposto, e appurato che la normativa urbanistica di riferimento è il Piano del Parco, si riportano le seguenti considerazioni:

- a) l'edificio individuato con scheda n. 318, fa parte del SEM e quindi viene normato dalla scheda 318 e dall'art. 20 delle Norme di attuazione il cui comma 5, lett e), prevede che alla definizione dei volumi dei singoli edifici concorrono anche eventuali volumi interrati. Ne consegue che, dalla lettura coordinata con quanto previsto dalla scheda 318, per realizzare il volume previsto in progetto (che va a concorrere alla

definizione del volume dell'edificio principale a cui è riferito) sia necessario recuperare volumi accessori esistenti che dovranno essere demoliti, non essendovi altra possibilità di aumenti volumetrici.

La scelta progettuale in questo caso non è stata quella di recuperare volumi esistenti, bensì di chiedere la procedura di deroga urbanistica.

Come noto, l'art. 64 delle NTA del PdP, prevede l'esercizio del potere di deroga, demandato dalla L.P. 15/2015, alla Giunta Esecutiva del Parco, secondo quanto disposto dal comma 4) dell'art. 41 della L.P. 15/15. In particolare l'art. 64 delle NTA PdP citato prevede che:

2. La deroga alle indicazioni del Piano è possibile, in casi eccezionali, solo per interventi relativi ad opere di pubblico interesse; in tal caso la deroga è deliberata dalla Giunta Esecutiva dell'Ente:

3. All'istanza di deroga deve essere allegata una relazione tecnica contenente i seguenti elementi:

a) descrizione delle caratteristiche tecniche dell'opera;

b) descrizione dell'ambiente interessato dall'intervento;

c) indicazione circostanziata dei motivi per cui l'intervento non possa essere diversamente localizzato all'esterno dell'area protetta;

d) identificazione delle interferenze prodotte sull'ambiente dall'opera proposta e delle misure adottate per annullare, ridurre o compensare eventuali effetti negativi della stessa.

Esaminando quanto richiesto dall'art. 64, comma 2) delle NTA PdP, l'intervento rientra nei casi del pubblico interesse per quanto previsto dall'art. 98 della L.P. 15/15 che rinvia all'individuazione delle ipotesi di deroga al DPP 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg, il quale rimanda all'Allegato C del Regolamento dove al comma 1) recita: *opere finalizzate alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti.*

Per quanto richiesto dal comma 3) dell'art. 64 NTA del PdP, si ritiene che la documentazione progettuale presentata descriva nella sostanza quanto richiesto in quanto sono riportate le caratteristiche tecniche dell'opera, la descrizione dell'ambiente interessato, le motivazioni per cui l'intervento non possa essere diversamente localizzato all'esterno dell'area protetta, nonché le interferenze prodotte sull'ambiente dall'opera proposta e delle misure adottate per annullare, ridurre o compensare eventuali effetti negativi della stessa.

Lo stoccaggio e la gestione dei rifiuti in una area non urbana come quella in oggetto, può giustificare l'introduzione di una deroga per interesse pubblico rispetto all'interesse determinato dalla pianificazione.

E' stato verificato che la destinazione d'area determinata dal PdP tav 6 individua l'area su cui si intende realizzare l'interrato in progetto quale area a pascolo e più nel dettaglio la Carta degli habitat la classifica quale *Non Natura 2000 – Poeto* (conferma della destinazione di pascolo). In tale caso, per quanto previsto dai commi 2) e 3) dell'art. 97 della L.P. 15/2015, non risulta sufficiente l'autorizzazione di deroga rilasciata dalla Giunta Esecutiva del Parco, ma è necessario il nulla osta rilasciato dalla Giunta Provinciale. Inoltre l'autorizzazione in deroga rilasciata dalla Giunta Esecutiva del Parco deve essere preceduta dalla pubblicazione all'albo del Comune interessato, per un periodo di almeno 20 giorni, di un avviso della procedura in corso dove chiunque può presentare osservazioni. Tale avviso è stato pubblicato all'Albo telematico del Comune di Primiero San Martino di Castrozza e all'Albo telematico dell'Ente Parco in data 16/05/2018 prot 7617, e fino al 05/06/2018. Alla data di scadenza non sono pervenute né al Comune né all'Ente Parco nessun tipo di osservazioni.


Il procedimento, per quanto verificato per le vie brevi presso il Servizio Urbanistica della PAT, prevede l'acquisizione della autorizzazione per la deroga della Giunta Esecutiva del Parco e la trasmissione della pratica al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della PAT per l'inoltro alla Giunta Provinciale.

Visto quanto descritto dalla presente istruttoria tecnica si trasmette il tutto alla GE del Parco per il provvedimento di competenza che dovrà poi essere trasmesso alla PAT.

Tonadico, 11 giugno 2018

IL DIRETTORE

dott. Vittorio Ducoi



IL TECNICO

Gino Taufer

